

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 14 APRILE 2014**

Il giorno 14 aprile 2014 alle ore 09:00 presso il Rettorato – Aula n° 42 - piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione Prot. n. 27577 fasc. 2014-II/15.1 del 08/04/2014 si è riunito il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Firenze.

Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Antonio Brancasi ed i membri: Dott.ssa Vanna Vannucci, Prof. Alessandro Cuccoli, Dott. Roberto Amabile, Prof. Massimo Cecchi.

Sono assenti giustificati la Prof.ssa Anna Laura Trombetti, la Dott.ssa Adelia Mazzi e Sig. Jacopo Mazzuri.

Alle ore 11:00 entra il membro Ing. Marco Masi.

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore e quelle di Segretario dal Dott. Gianni Aristelli.

Sono altresì presenti il Dott. Paolo Labianco e la Dott.ssa Claudia Conti dell'Ufficio di Supporto al Nucleo di valutazione.

I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 29/01/2014;
2. Comunicazioni;
3. Parere attivazione Dottorati di ricerca - Ciclo XXX° - come da Decreto Rettorale, 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910, "Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze";
4. Richiesta di trasmissione da parte degli OIV, dell'elenco dei nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013;
5. Approvazione scheda di sintesi relativa all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte dell'Università degli studi di Firenze, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e della Delibera A.N.AC. n. 77/2013;
6. Varie ed eventuali.

Il Coordinatore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/01/2014

Il Coordinatore, dopo aver constatato l'assenza di segnalazioni o correzioni da apportare al verbale del 29/01/2014, ne propone l'approvazione. Il Nucleo approva il verbale.

Prima di proseguire con la discussione dei punti all'ordine del giorno, il Coordinatore avvisa i presenti che l'Ing. Masi ha informato del suo ritardo e propone di affrontare per ultimo il punto relativo ai dottorati di ricerca, in considerazione del fatto che Masi ha partecipato ai lavori della relativa Commissione. I presenti concordano.

2. COMUNICAZIONI

A). Incontro Nucleo con la Prof.ssa Nozzoli (Prorettore alla didattica) e il Prof. Bellandi (Prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale) del 17 Febbraio 2014

Il **Coordinatore** comunica che l'incontro è stato fissato per discutere i contenuti della delibera 6 della riunione del Nucleo del 14 gennaio 2014 "Tirocini curriculari secondo quanto elaborato dalla commissione e quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico del 14 novembre 2013 "Attivazione di tirocini promossi dall'Ateneo – Linee guida" con i Prorettori interessati. Quindi cede la parola a Vannucci che ha coordinato i lavori della relativa Commissione.

Vannucci spiega che durante l'incontro sono stati presentati i contenuti delle delibera, spiegando ove necessario la posizione del Nucleo ed evidenziando i punti di attenzione e di intervento, come ad esempio il questionario di fine tirocinio. I Prorettori hanno convenuto sull'importanza dei punti espressi in delibera e si sono dichiarati in accordo con le indicazioni in essa contenute, impegnandosi ad operarsi nell'ambito delle proprie competenze per dare seguito alle indicazioni.

B). Incontro Coordinatore del Nucleo / Rettore / Direttore Generale del 25 Febbraio 2014

Il **Coordinatore** comunica che il Rettore lo ha invitato ad un incontro per presentargli la Direttrice Generale che ha preso servizio lo scorso 1 Febbraio 2014.

Il coordinatore ha presentato alla Direttrice il Nucleo, le sue attività, il suo Ufficio di supporto e la situazione generale in cui opera, segnalando le principali criticità riguardanti in primo luogo le risorse umane e logistiche a sostegno del lavoro dell'Organo, ma anche quelle di interfacciamento con gli Uffici dell'Amministrazione che operano nell'ambito di competenza del Nucleo nella sua qualità di OIV.

I presenti tutti hanno auspicato una proficua collaborazione istituzionale nell'interesse dell'intero Ateneo.

C). Incontro Nucleo/Presidio del 10 febbraio 2014 – Resoconto inviato da Amabile

Il **Coordinatore** spiega che l'incontro tra i membri del Nucleo, Brancasi, Cuccoli, Vannucci e Amabile, ed i membri del Presidio di Ateneo per la Qualità, Professor Catelani e il Prorettore alla Didattica e ai Servizi agli studenti, Prof.ssa Nozzoli, riguardava vari aspetti, fra cui le procedure seguite durante l'istituzione dei due nuovi Corsi di studio Classe LM/51 Psicologia Clinica e della salute e Neuropsicologia e Classe LM/56 Economics and Development, la tempistica seguita nell'attivazione degli stessi, nonché ai rapporti reciproci tra i due organi dell'Ateneo.

Durante l'incontro sono state dibattute le principali problematiche emerse durante la fase di istituzione dei due corsi, che hanno fatto emergere la necessità di una migliore formalizzazione e attenzione allo svolgimento delle procedure, con particolare rilievo degli elementi sostanziali.

Il Presidio ha informato il Nucleo che sta predisponendo un documento a definizione del funzionamento generale del sistema di qualità e del posizionamento di ciascun soggetto in esso operante. In tale ambito molte delle questioni emerse e dei miglioramenti individuati potranno trovare luogo e definizione definitiva.

D). Convegno a Roma del 29 Gennaio 2014 sul ruolo Nuclei vs Presidi

Il **Coordinatore** informa che il 29 gennaio si è svolto a Roma un convegno avente per oggetto i rapporti tra Nuclei e Presidi degli Atenei al quale ha partecipato Mazzi. Le cede la parola affinché possa illustrarne i contenuti.

Mazzi spiega che l'incontro è stato organizzato dal Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione (CONVUI) e dal Coordinamento Nazionale dei Presidi di Qualità (CONPAQ), in vista delle prossime azioni di riesame per condividere una bozza di Linee Guida (LG) per la definizione dei ruoli e delle competenze dei Nuclei di Valutazione e dei Presidi della Qualità degli Atenei, stese in bozza da Convui e Conpaq, da presentare all'ANVUR ed al MIUR per una successiva fase di validazione.

Per Squarzoni, coordinatore del CONVUI, le maggiori riflessioni riguardano il punto 1) “valutazione della politica per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo, con particolare riferimento alla sua coerenza con gli standard e le linee guida europee e nazionali e alla sua compatibilità con le risorse disponibili”. Ribadisce che la valutazione è effettuata solamente dal NV, che effettua la valutazione, indirizza e suggerire le azioni per un miglioramento oggettivo. Il invece PQ ha il ruolo e le competenze delineate nelle LG. Ove esistono sovrapposizioni in tema di valutazione, è opportuno richiedere al Ministero l'interpretazione autentica.

Per il Prof. Tronci, Coordinatore CONPAQ, è importante che nella valutazione PQ e NV garantiscano di “reggere” alla valutazione esterna, ognuno per i rispettivi compiti. Inoltre il sistema AVA non è elemento centrale della *governance*, ma impone di collegarsi ad un modello di *governance* dove trova centralità l'analisi per processi. Il relatore non esclude che il sistema generi un potenziale conflitto fra PQ e NV ed auspica una semplificazione dell'autovalutazione, che privilegi gli aspetti di significato, invece di quelli più propriamente statistici.

Nella discussione seguita alla sessione del mattino sono emerse possibili sovrapposizioni nella valutazione: è necessario pertanto capire e meglio specificare le attività di indirizzo del PQ, promuovendo l'autovalutazione. In sintesi fra PQ e NV si richiede buon senso e collaborazione al fine di evitare duplicazioni.

La CRUI ivi rappresentata si è resa disponibile a portare il documento in oggetto all'attenzione del prof. Zara, Coordinatore della Commissione Didattica della CRUI.

Nel pomeriggio ha parlato il Prof. Lenzi del CUN, indicando un ruolo specifico del Ministero a semplificazione del sistema, ed in particolare per i Dottorati di Ricerca, per le procedure di accreditamento e di valutazione, per l'attività di valutazione dell'ANVUR.

In seguito è intervenuto il Dott. Periti del CODAU. A suo avviso nelle LG le funzioni dei due Organi appaiono chiaramente distinte. Nella sua esperienza la componente tecnico-amministrativa funge da appoggio operativo e tende a formalizzare il processo. Spera appunto in una integrazione dei processi proprio in virtù dell'unicità della componente amministrativa sottostante, che supporta, elabora, produce notizie e tratta i dati.

Infine sostiene che il contenuto normativo della L. n. 370/99 si stia svuotando, almeno nella parte che riguarda l'autonomia della valutazione. Per tale motivo è necessario rivedere il ruolo dei NV.

E). Lettera dal Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell'ambiente (DISPAA)

In data 21/01/2014 è pervenuta una lettera dal Prof. Oreste Franci del Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell'ambiente (DISPAA) avente per oggetto la richiesta rilevazione automatica dell'opinione degli studenti sulla modalità di svolgimento dell'esame. In tale lettera si propone che, per finalità di valutazione degli insegnamenti, lo studente nell'accettare il voto di esame debba esprimere un giudizio sulle modalità del suo svolgimento.

Il Coordinatore invita i membri a riflettere sulla proposta e valutare se anche il Nucleo possa avallarla per una sua futura implementazione in Ateneo. La discussione su tale proposta sarà oggetto di una prossima seduta.

F). Comunicazione approvazione da parte del CdA del 31 gennaio 2014 del Programma triennale della trasparenza 2014-2016 e del piano triennale anticorruzione (Proposta di avvio dei lavori della commissione OIV).

Il Coordinatore rende noto che in data 31 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della trasparenza, relativi al periodo temporale 2014 – 2016. L'amministrazione si è quindi dotata di due strumenti programmatici che insieme al Piano triennale della performance dovrebbero concretamente indirizzare l'intera attività istituzionale, con un'opera di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione e di illegalità, garantendo la massima trasparenza del proprio operato. Il Nucleo di valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione dovrà tenere conto di questi tre Piani programmatici per tutti gli adempimenti previsti dall'attuale normativa e sarà chiamato in prima istanza a valutarne la loro concreta integrazione e coerenza.

G). Esclusività da parte dei Membri del Nucleo di appartenenza ad OIV/Nuclei

Il Coordinatore comunica che in data 30 gennaio e 3 febbraio 2014 la Dott.ssa Conti ha inviato due richieste di chiarimento attraverso il sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria.autorita@pec.anticorruzione.it, in merito all'obbligatorietà di ricevere il parere A.N.AC. per la nomina dei componenti del Nucleo dell'Università di Firenze, in considerazione del fatto che, ad esso sono state attribuite dalla L. 2010 n. 240 anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Va infatti puntualizzato che l'assegnazione dell'incarico di OIV è soggetta al rispetto di requisiti stabiliti dall'A.N.AC., come previsto dall'art. 13 co. 6 lett. g) e dall'art. 14, co. 3 del D.Lgs. 2009 n. 150. A tale riguardo, l'Autorità anticorruzione ha pubblicato una delibera (n. 12/2013), in cui vengono definiti i requisiti necessari per la copertura dell'incarico di membro di OIV, tra i quali, il principio dell'esclusività, in base al quale viene stabilito che nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione e che l'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato e trasmessa all'A.N.AC.. Oltre a questo, il principio dell'esclusività potrebbe risultare penalizzante proprio nella scelta di quei membri esterni che svolgono funzioni di "valutatore" per più Enti pubblici, come attività prevalente nell'esercizio della libera professione.

In data 25 febbraio 2014 è pervenuta la risposta da parte del Segretario Generale dell’A.N.AC., Dott.ssa Antonella Bianconi, nella quale veniva puntualizzato che l’Autorità non si esprime in materia di Nuclei di valutazione e che i requisiti stabiliti con la delibera n. 12/2013 si applicano esclusivamente agli OIV.

H). Aggiornamento sulla situazione del personale dell’Ufficio di Supporto al Nucleo

Il coordinatore comunica che il giorno 10 Gennaio si è tenuta la selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di sostituzione temporanea del Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione, indetta con Decreto Dirigenziale n. 26 prot. n. 1210 del 10 gennaio 2014. La selezione, cui risultavano ammessi tre dipendenti, di cui due erano presenti il giorno della prova, si è purtroppo conclusa senza alcun vincitore.

Risulta pertanto ancora aperta ed in attesa di soluzione la situazione relativa all’incarico di responsabilità dell’Ufficio, che viene proseguito ad interim da Aristelli, compatibilmente agli altri incarichi ricoperti. Della problematica è già stata investita la nuova direttrice nel citato incontro del 25 Febbraio e sarà cura del coordinatore riprendere l’argomento in successivi incontri, anche individuando soluzioni alternative a quella realizzata.

I). Delibera del CdA del 20-23/12/2013: “Differimento del termine per la definizione degli obiettivi annuali affidati ai dirigenti e per l’approvazione del piano delle performance 2014-16”

Il Coordinatore rammenta che nella seduta del 20-23 Dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il differimento del termine per la definizione degli obiettivi annuali da affidare a ciascun Dirigente al 31 marzo 2014. Tali obiettivi, sulla base dell’art. 10 co. 4 del “*Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione, di valutazione e di conferimento degli incarichi dell’Università degli Studi di Firenze*” (D.R. 2011 n. 519), dovevano essere attribuiti ai Dirigenti, dal Direttore Generale, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, ma sono stati rimandati in relazione al cambio del vertice amministrativo che, a partire dal 1° febbraio 2014, è stato assegnato alla Dott.ssa Beatrice Sassi, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del mese di settembre 2013. A questo proposito, nella stessa seduta del 20-23 dicembre 2013, il Consiglio ha ribadito che “... Il processo di fissazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati rappresenta, infatti, la leva principale a disposizione del Direttore Generale per armonizzare l’attività amministrativa dei dirigenti con i propri obiettivi e con le linee strategiche definite dall’Ateneo, in modo da convogliare tutte le risorse e le energie verso gli obiettivi di Sistema. In questo contesto la pianificazione strategica, come ampiamente illustrato dal Nucleo di valutazione nel corso dell’incontro dedicato a questo specifico tema, diventerà parte qualificante e fondamentale del Piano delle Performance 2014-16: tanto gli obiettivi della Direzione Generale quanto quelli delle singole Aree dirigenziali dovranno ovviamente costituirne parte integrante e fondamentale. Appare perciò indispensabile che il nuovo Direttore Generale possa avere modo di partecipare attivamente alla definizione di questi fondamentali passaggi. ...”

E' stato anche deliberato il differimento al 31 marzo 2014 per la definizione del Piano delle performance 2014-2016, che l'amministrazione avrebbe dovuto produrre e pubblicare nel proprio sito istituzionale entro il 31 gennaio 2014.

Alla luce di quanto premesso, si fa presente che, comunque, ad oggi, ancora non risulta che siano stati definiti i due documenti citati sopra. Il Nucleo auspica che l'amministrazione possa provvedere quanto prima alla loro elaborazione, considerato che questi due strumenti di programmazione sono espressione primaria della politica dell'Ateneo, oltre al fatto che costituiscono una base fondamentale per gli adempimenti del Nucleo nell'esercizio delle sue funzioni di OIV.

L). Relazione Annuale del Nucleo: impostazione delle attività

Il **coordinatore** ricorda che sono in corso di svolgimento da parte dell'apposita commissione le attività relative alla Relazione Annuale del Nucleo. Le scadenze anche quest'anno sono differenziate: entro il 30 Aprile 2014 deve essere deliberato il contenuto del capitolo 4 della prima sezione relativamente all'opinione degli studenti e dei laureandi, mentre entro il 6 Giugno 2014 il contenuto di tutte le altre sezioni della relazione, che ha struttura invariata rispetto all'anno scorso. Ricorda anche che in un incontro sull'argomento dello scorso 12 Marzo si erano avviati i preparativi per la stesura del materiale, assegnando peraltro le parti di competenza a ciascun membro della Commissione. Invita Aristelli ad illustrare il materiale al momento disponibile.

Aristelli spiega che fin dal 31 Dicembre 2013 sono disponibili nella cartella condivisa le relazioni delle commissioni paritetiche e dal 31 Gennaio 2014 i rapporti di riesame (quest'anno completi) di tutti i CdS. Nel mese di Marzo poi Vannucci e Trombetti hanno formulato proposte di revisione degli schemi di supporto alla formulazione delle valutazioni sui CdS, attualizzandoli alle recenti revisioni statutarie e considerando la dimensione della Scuola al posto di quella della Facoltà. Si tratta quindi adesso di proseguire il lavoro avviato elaborando il materiale e condividendolo fra i membri in vista delle prossime scadenze.

4. RICHIESTA DI TRASMISSIONE DA PARTE DEGLI OIV, DELL'ELENCO DEI NOMINATIVI DEI SOGGETTI PER I QUALI NON SI È PROCEDUTO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI PREVISTI DALL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013;

Il **Coordinatore** rammenta che con l'entrata in vigore del D.lgs 33/2013 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", sono state dettate una serie di indicazioni sulla riorganizzazione giuridica degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Tale decreto è stato approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 riguardante le *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*. L'obiettivo perseguito con l'approvazione di questa norma è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, che costituisce una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e di riordinare in un

unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione attraverso i siti istituzionali.

Vengono posti nuovi compiti anche in capo all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), come specificato dall'art. 44 del D.Lgs. 33/2013 e rafforzato dall'art. 45 comma 2, in cui viene affermato che l'A.N.AC. (Agenzia Nazionale AntiCorruzione) *può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente*. A tale proposito, con le delibere A.N.AC. n. 50, 71 e 77 del 2013, l'OIV è stato chiamato ad effettuare verifiche mirate sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, tra cui la messa in trasparenza dei dati economico-patrimoniali riferiti agli Organi di indirizzo politico, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs 33/2013. Nella seduta del 29 Gennaio 2014, il Nucleo di Valutazione, in risposta alla delibera A.N.AC. 77/2013 ha riscontrato che, rispetto a tale requisito, l'Ateneo di Firenze aveva stabilito di condividere i contenuti della Delibera CRUI del 16/10/2013, con la quale veniva identificato il Rettore come unico Organo di indirizzo politico amministrativo. Questa informazione era stata recepita attraverso gli incontri avuti con la Responsabile della trasparenza e confermata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2013. In occasione della verifica e attestazione delle informazioni citate sopra, il Nucleo si era limitato a prendere atto della decisione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, trascrivendo tutti i riferimenti nel campo "note" della griglia di rilevazione predisposta dall'A.N.AC.. Successivamente, in data 14 marzo 2014, l'A.N.AC. è ritornata sull'argomento, chiedendo a tutti gli OIV di segnalare l'omessa o carente pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico dell'Amministrazione vigilata, trasmettendo i casi di mancata adempienza attraverso un'apposita procedura online. Alla luce di tale richiesta, il Nucleo ha preso in esame anche le lettere inviate dal CODAU (CONvegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie) all'Autorità Anticorruzione, in cui sono stati espressi dei dubbi rispetto alla pertinenza di questo adempimento per le Università. L'A.N.AC. ha fornito le relative risposte con lettera del 26/09/2013 e con la delibera n. 65/2013, in cui veniva ribadita l'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 anche alle Università, ovvero a tutti quegli enti previsti dall'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001. A garanzia di maggiore chiarezza, in data 18 Febbraio 2014 l'A.N.AC. ha pubblicato anche un documento contenente le risposte a 150 FAQ (Frequently Asked Questions) riguardanti l'applicazione del D.Lgs 33/2013, dove, al punto 5.1 veniva specificato che *"ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività. Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del*

bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.” Inoltre, al punto 5.2 è stato precisato che gli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo articolo si applicano a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo e che nell'ambito delle Università (punto 5.12), possono considerarsi organi di indirizzo politico, di norma, il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, in relazione alle funzioni concretamente attribuitegli dallo Statuto, il Senato Accademico.

Vannucci domanda se è stata fatta una verifica di ciò che hanno pubblicato le altre Università.

Il **Coordinatore** risponde che l'Ufficio di supporto al Nucleo si è occupato di fare questa verifica e chiede a Conti di fornire ulteriori chiarimenti.

Conti spiega che sono state esaminate le informazioni pubblicate all'interno dei siti istituzionali universitari, alla sezione “Amministrazione trasparente”. Il controllo è stato svolto sulla maggior parte delle Università italiane, con la collaborazione della Tutor junior Antonella Giovinazzo. Da questa indagine è emerso un quadro abbastanza eterogeneo, sia perché la tipologia dei dati pubblicati non rispecchia quanto richiesto dalla normativa, che per mancanza di uniformità delle informazioni fornite. Esistono comunque delle realtà che hanno applicato in maniera conforme e coerente quanto richiesto dall'art. 14 del D.Lgs 33/2013, come ad esempio l'Università di Brescia, Parma, Palermo, Milano, ecc.

Cucoli domanda quali conseguenze possono determinarsi per la mancata pubblicazione di tali informazioni da parte dell'amministrazione e da parte del Nucleo/OIV per le proprie attestazioni.

Il **Coordinatore** risponde che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 14, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile (inteso come detentore dell'informazione) e che il relativo provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet dell'amministrazione, come previsto dall'art. 47 del D.Lgs 33/2013. Sul Nucleo/OIV grava la responsabilità di quanto attestato nei momenti di verifica richiesti dall'A.N.AC. Tali attestazioni infatti, sono soggette al controllo dell'Autorità anticorruzione in termini di veridicità e coerenza tra quanto dichiarato dal Nucleo/OIV e quanto realmente pubblicato nel sito istituzionale dall'amministrazione. Inoltre, possono essere fatte segnalazioni da parte dei cittadini (*stakeholders*) tramite lo strumento giuridico dell'accesso civico e verifiche da parte della Guardia di Finanza (come da protocollo di intesa tra A.N.AC. e Guardia di Finanza siglato in data 12/02/2014).

Il Coordinatore chiede a tutti membri di esprimersi e dopo una breve discussione il Nucleo delibera come segue:

Delibera n. 11

Il Nucleo di Valutazione,

- ✓ visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sulle norme generali relative all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ visto il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

- ✓ vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, relativa alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- ✓ visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ visto il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, sulle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 50/2013 contenente le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 delle Amministrazioni Pubbliche;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 77/2013 in merito alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 65/2013 in tema di "Applicazione dell'art. 14 del D.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"- del 31 luglio 2013;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 66/2013 in tema di "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs n. 33/2013)" – del 31 luglio 2013;
- ✓ vista la delibera CRUI del 16 ottobre 2013, relativa all'applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 alle Università;
- ✓ vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 30 ottobre 2013 relativa al punto 4 bis, attraverso la quale il Consiglio ha condiviso e fatta propria la delibera assunta dalla CRUI il 16 ottobre 2013, adeguandosi al contenuto della stessa;
- ✓ viste le 150 FAQ (*Frequently Asked Questions*) rese disponibili sul sito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 18 febbraio 2014, sull'applicazione della Legge 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013, elaborate in base alle risposte fornite ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti, anche privati, destinatari delle norme sulla trasparenza amministrativa – con particolare riferimento al punto n. 5 "Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico (art. 14 D.lgs. n. 33/2013)";
- ✓ vista la richiesta dell'A.N.AC. pubblicata in data 14 marzo 2014, tramite la quale è stato chiesto a tutti gli OIV, o strutture con funzioni analoghe, di segnalare tempestivamente, attraverso un apposito link, i nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per omessa o carente pubblicazione delle informazioni relative agli organi di indirizzo politico dell'Amministrazione vigilata;
- ✓ verificate le informazioni presenti all'interno della sezione web di Ateneo denominata "Amministrazione trasparente";

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Nell'ambito della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, l'art 14 del d.lgs. 2013 n. 33 stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare nei loro siti istituzionali una serie di documenti ed informazioni con riguardo "ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo e comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale".

Nel sito dell'Università di Firenze, nel campo dedicato appunto alla "Amministrazione trasparente", questi dati sono riportati esclusivamente per il Rettore. Ciò corrisponde alla decisione, presa dal Consiglio di amministrazione il 30 ottobre 2013, di condividere e di far propria la delibera assunta sull'argomento dalla CRUI il 16 ottobre 2013 e di adeguarsi al suo contenuto. A sua volta, la suddetta delibera CRUI esprimeva l'avviso che la disposizione in

questione “non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nei quali non sono presenti titolari di incarichi politici” e, in attesa di auspicati provvedimenti interpretativi di delimitazione dell’ambito di applicazione della norma, riteneva, in via cautelativa, che “gli Atenei debbano, in ogni caso, tenuto conto dei rispettivi statuti, individuare nella figura del legale rappresentante (di norma il Rettore), il soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni” in questione.

Il Nucleo di valutazione, quale organo preposto alle funzioni di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), ha tra le proprie competenze quella di attestare le modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell’Ateneo. In attuazione di ciò, nella seduta del 29 gennaio 2014 il Nucleo ha, appunto, attestato la pubblicazione dei dati relativi al Rettore, richiamando, nel campo riservato alle annotazioni, le delibere del Consiglio di amministrazione e della CRUI adottate dalla responsabile della trasparenza (dott.ssa Maria Giulia Maraviglia) a giustificazione di tale soluzione.

In data 14 marzo 2014 l’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) ha richiesto agli OIV, ed alle altre strutture con funzioni analoghe (quali appunto i Nuclei di valutazione delle Università), di “segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti per i quali non si è provveduto alla pubblicazione dei dati previsti dall’art 14 del d.lgs. 2013 n. 33” e, a tal fine, è stata messa a disposizione apposita procedura informatica che, peraltro, non consente annotazioni e precisazioni di sorta. Con questo adempimento al Nucleo non è semplicemente richiesto di attestare l’esistente ma di indicare i soggetti per i quali l’obbligo di pubblicazione pur dovuto non sia stato assolto. Di conseguenza, il Nucleo si trova a dover interpretare la portata della norma ed a dover individuare i soggetti i cui dati devono essere pubblicati. Questo premesso, il Nucleo si trova in grave imbarazzo perché le motivazioni che accompagnano le delibere della CRUI e del Consiglio di amministrazione di Ateneo incontrano obiezioni tali da impedirgli di condividerle e di far proprie simili giustificazioni e, su tale base, di astenersi dal rispondere alla richiesta dell’A.N.AC. di segnalare i nominativi di coloro per i quali gli obblighi di pubblicazione non sono assolti. A tale conclusione il Nucleo è pervenuto dopo aver preso in esame i vari profili rilevati dai due organi a sostegno della decisione richiamata; esame che di seguito viene riassunto:

- l’affermazione secondo cui sarebbe priva di motivazione la delibera 65/2013 della CIVIT, nella parte in cui inserisce le Università nell’elenco delle amministrazioni tenute ad osservare il d.lgs. 2013 n. 33, incontra l’obiezione che in realtà la motivazione c’è ed è ampiamente sufficiente perché la delibera riproduce testualmente l’art. 1 comma 2 del d.lgs. 2001 n. 165 (che comprende appunto le istituzioni universitarie) a cui il d.lgs. 2013 n. 33 (art. 11) rinvia nello stabilire cosa si deve intendere per pubbliche amministrazioni ai fini della applicazione delle proprie disposizioni. Del resto non sarebbe stato possibile fosse diversamente, tenuto conto che le disposizioni del d.lgs. 2013 n. 33 sono annoverate (art. 1 comma 3) tra quelle preposte ad individuare il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni e, come tali, destinate a vincolare anche gli enti territoriali la cui autonomia è dalla Costituzione garantita molto più di quella delle Università.

- Altra giustificazione, impiegata, muove dalla interpretazione secondo cui, siccome la categoria a cui applicare l'obbligo di pubblicazione dei dati in questione, sarebbe soltanto quella dei titolari di incarichi politici (e, nell'ambito di questa, vi sarebbero tenute esclusivamente le due categorie dei titolari di incarichi “di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo”), l'art. 14 del d.lgs. 2013 n. 33 non si applicherebbe alle Università perché al loro interno non sarebbero, appunto, presenti titolari di incarichi politici. Pur ammettendo che la categoria sottoposta all'obbligo di pubblicità sia unica e consista appunto nei titolari di incarichi politici, anche questa giustificazione si presta, però, a due ordini di obiezioni:
 - ✓ resta indimostrato che le altre due categorie siano indicate con l'intento di delimitare (tra i titolari di incarichi politici) coloro a cui la norma si riferisce; seguendo lo stesso ordine di idee, sarebbe più attendibile l'interpretazione secondo cui il riferimento ai titolari di incarichi “di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo” è effettuato dalla norma per specificare la categoria dei titolari di incarichi politici.
 - ✓ Dietro la proclamata assenza di incarichi politici all'interno delle Università vi è l'idea che la politicità di un organo dipende dal suo collegamento con la sovranità popolare; idea che certamente corrisponde all'assetto degli enti territoriali, ma che è inadeguata a rappresentare la situazione delle autonomie funzionali, quali le Università, le Camere di commercio, gli Ordini professionali, ecc. Del resto, il d.lgs. 2001 n. 165, nel prescrivere la separazione tra politica ed amministrazione, stabilisce che negli enti in cui non vi siano organi direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, le medesime funzioni di tali organi sono esercitate dagli organi di vertice dei singoli enti (art. 4 comma 4).
- Ancora, si sostiene che il d.lgs 2013 n. 39 (anch'esso attuativo della delega sulla cui base è stato emanato il d.lgs. 2013 n. 33) contiene una esplicita definizione dei “componenti di organi di indirizzo politico” senza alcun riferimento alle cariche universitarie. Anche questo argomento incontra l'obiezione che la norma contiene una elencazione puramente esemplificativa di cariche e lo fa limitatamente a quelle presenti nelle amministrazioni statali, regionali e locali (vi si parla, ad esempio, di sindaco, assessore), mentre per le altre amministrazioni parla soltanto di “organi di indirizzo di enti pubblici”: in realtà, quindi, la norma non parla di cariche accademiche alla stessa stregua di come non parla dei presidenti o consiglieri di amministrazione di enti pubblici.
- Neppure è convincente riconoscere la titolarità di incarico di indirizzo politico soltanto al Rettore in base alla considerazione che l'art. 2 comma 1 lett. b) della l. 2010 n. 240 prevede l'attribuzione ad esso “della rappresentanza legale e delle funzioni di indirizzo”, mentre la lett. h) della medesima norma conferisce al Consiglio di amministrazione “le funzioni di indirizzo strategico”. Infatti di rappresentanza legale si può parlare con riguardo alla rappresentanza dell'ente in giudizio, quindi in termini comunque estranei a funzioni di indirizzo. Quanto poi

alle funzioni di indirizzo, appare eccessivo riconoscerle o meno natura politica a seconda che la norma non aggettivizzi tale indirizzo (nel caso del Rettore) oppure lo aggettivizzi come strategico (nel caso del Consiglio di amministrazione).

- Infine, l'attribuzione al solo Rettore della qualifica di organo di indirizzo politico non trova corrispondenza con la disciplina dello Statuto dell'Università di Firenze. Infatti, mentre al Senato accademico è attribuita la funzione di stabilire le regole (mediante l'adozione di norme) e di formulare proposte e pareri, al Consiglio di amministrazione sono conferite una serie di competenze che sostanziano proprio la funzione di indirizzo, quali l'approvazione della programmazione triennale, della programmazione finanziaria annuale e triennale e di quella del personale, il piano di sviluppo edilizio, ecc.

In considerazione di quanto sopra, appare opportuno che il Consiglio di amministrazione motivi con altro tipo di argomentazioni la propria originaria decisione, in modo che il Nucleo di valutazione possa trovare in esse la possibilità di giustificare dinanzi all'A.N.AC. il fatto di non segnalare alcun soggetto per il quale non sarebbe stato assolto l'obbligo di pubblicazione dei suoi dati.

Più in generale, il Nucleo di valutazione invita il Consiglio di amministrazione a riconsiderare la sua originaria decisione, di pubblicare i dati relativi soltanto al Rettore. Ciò in considerazione di almeno tre profili di cui appare importante tener conto:

- tale delibera fu adottata dal Consiglio di amministrazione, in via cautelare, in attesa di una univoca presa di posizione interpretativa da parte del Dipartimento della funzione pubblica, da parte dell'A.N.AC. e dell'ARAN. Questa presa di posizione, almeno da parte dell'A.N.AC., vi è stata ed è nel senso che “le istituzioni universitarie sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all'art 14 del d.lgs. 2013 n. 33. Nell'ambito delle Università possono considerarsi organi di indirizzo politico, di norma, il Rettore e il Consiglio di amministrazione ed eventualmente, in relazione alle funzioni concretamente attribuitegli dallo Statuto, il Senato accademico” (risposta ad un quesito reperibile nelle 150 FAQ predisposte dall'A.N.AC.).
- E' riscontrabile una evidente contraddizione nella pagina WEB “Amministrazione trasparente”, in quanto nel campo “organi di indirizzo politico-amministrativo” compare, appunto, soltanto il Rettore, mentre nel campo “provvedimenti organi indirizzo-politico” compaiono soltanto il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico. Appare emblematico che proprio gli atti del Rettore, considerato l'unico organo titolare di poteri di indirizzo politico ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 2013 n. 33, non sono pubblicati mentre lo sono quelli degli organi (il Senato ed il Consiglio di amministrazione) che, ai fini della medesima disposizione, non sarebbero organi di indirizzo politico.
- L'art. 47 del d.lgs. 2013 n. 33 prevede, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 14, “una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato”. Conseguenze queste che non sono destinate a venir meno per il sol fatto di essersi conformati a decisioni adottate dalla CRUI, trattandosi di organismo che, per quanto del massimo prestigio ed in grado di esercitare la massima influenza, resta pur sempre una associazione privata non riconosciuta.

- Alcune Università hanno già disatteso l'orientamento della CRUI pubblicando i dati relativi, non soltanto al Rettore, ma anche al Consiglio di amministrazione (Milano, Napoli Federico II, Tuscia, Brescia e Palermo) e perfino al Senato accademico (Parma).

5. APPROVAZIONE SCHEDA DI SINTESI RELATIVA ALL'ATTESTAZIONE DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E ALL'INTEGRITÀ DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, AI SENSI DELL'ART. 14, C. 4, LETT. G), DEL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150 E DELLA DELIBERA A.N.AC. N. 77/2013;

Il **Coordinatore** ricorda che il 29 gennaio 2014, il Nucleo aveva deliberato la valutazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Delibera A.N.AC. n. 77/2013. Tale delibera era stata accompagnata da due documenti: 1) la griglia di rilevazione contenente il riepilogo degli obblighi soggetti di verifica, con l'indicazione del livello di qualità raggiunto in termini di completezza, coerenza, aggiornamento e formato di pubblicazione dei dati – 2) l'attestazione dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo.

Per completare il lavoro, l'A.N.AC. ha chiesto ai Nuclei/OIV di allegare anche una Scheda di sintesi, affinché possa essere resa nota la metodologia di lavoro utilizzata dalla Commissione OIV per le valutazioni richieste e le conclusioni raggiunte, dando particolare evidenza ai risultati positivi, nonché agli aspetti di maggiore criticità riscontrati, rispetto ai quali sarebbe opportuno progettare interventi mirati, con lo scopo di completare quanto prima il dato o l'informazione mancante. A questo fine, viene chiesto di esaminare la scheda di sintesi redatta dalla Dott.ssa Conti con le integrazioni apportate da Mazzi, in cui è stato riepilogato l'ambito di osservazione e la metodologia utilizzata per la valutazione di ogni obbligo, puntualizzando quelli non ancora assolti pienamente, per i quali sono state fornite indicazioni sulle azioni intraprese dall'Amministrazione per recuperare o definire meglio la raccolta delle informazioni richieste dalla normativa.

La scheda di sintesi dovrà essere inviata al Direttore Generale, alla Responsabile della trasparenza e all'Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell'Integrità e della Trasparenza, affinché possano prendere atto delle osservazioni fatte da questo Organo. Inoltre, la stessa scheda varrà pubblicata nell'apposita sezione web dedicata all'"Amministrazione trasparente" e potrà essere soggetta a controllo da parte dell'A.N.AC., per misurare la veridicità di quanto dichiarato dal Nucleo.

Il **Coordinatore** chiede a Conti di intervenire per fornire ulteriori spiegazioni di dettaglio.

Dopo breve discussione i membri approvano il contenuto della scheda attraverso la seguente delibera.

Delibera n. 12

Il Nucleo di Valutazione,

- ✓ visto il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, relativa alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- ✓ visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- ✓ visto il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, sulle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 50/2013 contenente le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 delle Amministrazioni Pubbliche;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 65/2013 in tema di "Applicazione dell'art. 14 del D.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"- del 31 luglio 2013;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 66/2013 in tema di "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs n. 33/2013)" – del 31 luglio 2013;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 77/2013 in merito alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ✓ verificate le informazioni presenti all'interno della sezione web di Ateneo denominata "Amministrazione trasparente";

PREMETTE CHE

al fine di rendere pubblico il processo di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte di questa Amministrazione e di consentire all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) di svolgere le opportune verifiche, è stata redatta una scheda di sintesi secondo il modello proposto nella Delibera A.N.AC n. 77/2013 – allegato 3, per dare evidenza delle procedure e degli strumenti di verifica adottati da questo Organo nel processo di attestazione, oltre che di rendere note le osservazioni e le conclusioni raggiunte. A tale scopo,

APPROVA

la "Scheda di sintesi" (All. 2014_12_A), che forma parte integrante della presente delibera.

3. PARERE ATTIVAZIONE DOTTORATI DI RICERCA - CICLO XXX°- COME DA DECRETO RETTORALE, 4 LUGLIO 2013, N. 670 - PROT. N. 47910, "REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO, L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE."

Il **Coordinatore** illustra l'argomento in oggetto, ricordando che la normativa nazionale non prevede più un parere preventivo dei Nuclei di Valutazione (NdV) per l'istituzione/attivazione di un ciclo di dottorato o per l'accREDITamento delle sedi o dei corsi. Ciò rende il ruolo del NdV di Ateneo nella procedura del XXX ciclo nettamente distinto da quello dell'anno precedente, quando il MIUR e ANVUR avevano demandato ai Nuclei l'accertamento della presenza dei requisiti per l'istituzione ed attivazione dei Corsi del XXIX Ciclo. Il presente parere viene quindi espresso dal NdV secondo quanto previsto dall'Art.2, Comma 3 e Art. 5 comma 1, del Regolamento di Ateneo per l'AccREDITamento, istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.

Tenuto conto delle disposizioni normative attuali, il NdV ha ritenuto opportuno procedere alla ricognizione delle richieste di istituzione dei singoli corsi di dottorato per il XXX Ciclo prestando particolare attenzione alla rispondenza delle stesse ai requisiti previsti ai punti A.1-A.8 dell'allegato alla Nota del Ministro n.436 del 24 marzo 2014. Tenuto conto che la data di

emanazione della stessa nota era successiva alla lettera Rettorale relativa alla istituzione del XXX Ciclo dei corsi di dottorato, e che nel modello di scheda approntato dall'Ufficio Dottorati non erano richieste alcune informazioni necessarie per la verifica di tutti i requisiti previsti nelle linee guida, il NdV ha richiesto ai Coordinatori dei Corsi la compilazione di una scheda integrativa, che non tutti hanno però restituito in tempo utile, o compilato in tutte le sue parti: in alcuni casi non è dunque stato possibile procedere ad una puntuale e completa verifica.

Cede poi la parola a Cuccoli che ha coordinato i lavori della Commissione appositamente costituita.

Cuccoli segnala che, oltre alle difficoltà dovute all'interpretazione della normativa e all'organizzazione e coordinamento dei lavori necessari per istruire la valutazione nei tempi ristretti imposti dalla nota ministeriale e dalla nota rettorale, devono essere considerate alcune difficoltà incontrate a livello generale nella valutazione delle proposte. La principale è quella relativa alla verifica della sostenibilità finanziaria dei corsi (punto A.6 delle linee guida), sia perché alcuni Coordinatori non hanno comunicato i dati relativi, sia perché altri hanno invece manifestato la loro stessa difficoltà nell'acquisire le informazioni relative alle risorse effettivamente disponibili per il futuro, o anche effettivamente utilizzate nel passato, per sostenere l'attività di formazione e ricerca dei dottorandi. Si sono inoltre osservate nelle schede di attivazione indicazioni talvolta non chiare in merito alla natura ed effettiva sussistenza di eventuali convenzioni e/o consorzi, e di conseguenza sul numero di borse rese disponibili dai soggetti che collaborano alla organizzazione del Dottorato. Infine numerosi dottorati non hanno comunicato l'elenco (o dichiarato la presenza del numero minimo previsto) delle pubblicazioni nell'ultimo quinquennio dei singoli componenti del collegio, facendo spesso riferimento alle banche dati di ateneo o del MIUR.

Vannucci interviene per specificare che fra le altre problematiche da affrontare in valutazione quest'anno c'è stato anche il passaggio al requisito che prevede che il 75% dei posti siano coperti da borsa, e non più il 50% degli anni passati. Le dichiarazioni dei coordinatori hanno spesso riproposto le proporzioni dell'anno precedente generando non poche difficoltà nella conseguente valutazione che è stata spesso negativa proprio sul punto in oggetto.

Dopo breve discussione il Nucleo delibera come segue:

Delibera n. 13

Il Nucleo di Valutazione,

- ✓ visto il Decreto Rettorale, 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910, "Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze"
- ✓ vista la nota rettorale, 17 Marzo 2014 prot n. 21073 pos. III-6, avente per oggetto "Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, XXX ciclo"
- ✓ visto il D.M. 8 Febbraio 2013 n. 45/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"
- ✓ viste le Linee guida per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, allegate alla nota MIUR, Prot. n. 0000436, del 24 Marzo 2014
- ✓ viste le Linee guida per l'avvio dei dottorati di ricerca A.A. 2013-2014 del 22 Maggio 2013

- ✓ tenuto conto del materiale pervenuto alla data corrente all'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione, anche per il tramite dell'Ufficio Dottorato di Ricerca, dai coordinatori dei corsi di dottorato proponenti corsi con sede amministrativa presso l'Università di Firenze

APPROVA

il testo della relazione “Parere sulle proposte di Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca - XXX Ciclo” ed i pareri sulle singole richieste di istituzione dei corsi di dottorato in essa contenuti allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (ALL_2014_13_A).

6. VARIE ED EVENTUALI;

Il Coordinatore non ravvisa temi da trattare ulteriori a quelli già discussi.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Antonio Brancasi

Il Segretario

Gianni Aristelli